

Proc. n.2999 /2012 RGAC



Repubblica Italiana  
Tribunale di Udine

Il dott. Sergio Carnimeo, in funzione di Giudice Unico della Prima Sezione Civile del Tribunale di Udine,

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile sopraindicata, avente ad oggetto: “resp. professionale”, tra:

~~Anna Maticic~~, nata a ~~Udine~~ il 19.10.1976, rappresentata e difesa, per procura a margine dell’atto di citazione dall’ Avv. Paolo Persello del Foro di Udine;

**attrice**

**contro**

~~Giovanni Lucca~~, rappresentato e difeso, per mandato in calce all’atto di citazione notificato, dall’Avv. Michele Lucca, e domiciliato presso e nello studio del difensore in Udine, via Asquini 11;

**convenuto**

**e contro**

~~Casa di Cura Città di Udine s.p.a.~~, con sede in ~~Udine~~, viale Venezia 410, in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. ~~Claudio Riscon~~, rappresentata e difesa, per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall’Avv. Prof. Marco Marpillero, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Udine, via Portanuova 17;

**convenuta**

**CONCLUSIONI**

**Per parte attrice:**

all’udienza del 15.6.2015: come in atto di citazione di data 29.5.2012, e pertanto:

condannarsi la Casa di Cura ~~Città di Udine s.p.a.~~, in persona del legale rappresentante pro tempore, ed il dott. ~~Giovanni Lucca~~, in solido tra loro, a pagare all’attrice, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non



patrimoniali, l'importo di Euuro 41.327,44 ovvero il diverso importo, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, con gli interessi legali e la rivalutazione montearia ISTAT dal 23.10.20207 al saldo.

Spese, diritti e onorari di causa rifusi.

In via istruttoria: omissis.

**Per il convenuta dott. ~~Carra~~**

all'udienza del 15 giugno 2015: respingersi al domanda attorea così come formulata in quanto infondata ovvero contenerne il quantum entro i rigorosi limiti di quanto emerso nella fase istruttoria. Spese ed onorari di causa rifusi o quantomeno compensati. In via istruttoria si insiste per il richiamo a chiarimenti del CTU medico legale come già richiesto all'udienza del 19.1.2015.

**Per la convenuta Casa di Cura ~~Ata di Udine~~**

all'udienza del 15 giugno 2015: come in comparsa di costituzione e risposta di data 20.10.2012, e pertanto:

nel merito, in via principale: respingersi la domanda siccome infondata. Con condanna dell'attrice alla rifusione integrale delle spese di lite a favore della deducente ~~Casa di Cura di Udine~~

in via subordinata: ridursi la domanda secondo quanto risulterà equo e dovuto in corso di causa. Spese in tutto o in parte compenstate.

**FATTO E RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Con atto di citazione in data 29.5.2012 ~~la convenuta~~ ~~in giudizio la~~ ~~esponendo, in sintesi:~~

- di avere riportato, nell'ottobre del 2006, la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, mentre partecipava ad una partita di calcio;
- di essere stata visitata, il 16.10.2006, dal ~~presso la convenuta Casa di Cura;~~
- di essersi sottoposta, aderendo alla proposta di cura del ~~a~~ ~~due operazioni chirurgiche praticate dal medesimo dottore qui convenuto: la prima, il 31.10.2006, per rimozione di residui del neolegamento crociato anteriore e di vite femorale inserita in precedente intervento, oltre a meniscectomia selettiva; il secondo, in data 22.10.2007, per la ricostruzione del LCA con tendine da donatore;~~
- di essere stata insufficientemente e inefficacemente informata sulla seconda operazione e sui relativi rischi;
- che dopo la seconda operazione insorgevano forti dolori al ginocchio sinistro, nel punto in cui era stata inserita una vite femorale; che tale sintomo non si risolveva nonostante ulteriori trattamenti;
- che il dott. ~~nel gennaio 2008, riconosceva che il dolore era dovuto alla vite femorale;~~



- che ulteriori esami diagnostici rilevavano che la vite femorale sporgeva, di circa 5 mm., sul condilo laterale del femore, e che a tale sporgenza si accompagnava una grave infiammazione;

- che il ~~dott. Carrà~~ a seguito di tali accertamenti, comunicava la necessità di un intervento di correzione chirurgica;

- di essere stata operata da altro chirurgo, in data 10.9.2008, presso l'Ospedale S. Cuore – Don Calabria di Negrar (VR), per la riparazione del legamento, con rimozione del mezzo di sintesi precedente e sostituzione con altra vite riassorbibile;

- che a tale operazione assisteva il ~~dott. Carrà~~ e riconosceva verbalmente il mal posizionamento del legamento nel corso del precedente intervento.

Tanto premesso, sulla scorta di perizia medico legale ante causam della dott.ssa ~~Nina Ottychova~~, l'attrice ha chiesto, a titolo contrattuale, il risarcimento dei danni, patrimoniali (per spese mediche ed accessorie, anche per gestione della pratica risarcitoria) e non patrimoniali, anche per non avere più potuto riprendere le attività sportive in precedenza praticate (calcio a livello agonistico e sci), subiti in conseguenza della colpa medica allegata in termini di errore nell'esecuzione dell'operazione del 22.10.2007, e violazione dell'obbligo di informazione.

2. Si è costituito in giudizio il convenuto ~~dott. Carrà~~ resistendo in giudizio, contestando l'esistenza di colpa medica e rimarcando, tra l'altro, di essere intervenuto in sede di revisione di un precedente intervento – fallito - di ricostruzione del legamento, con una prestazione non routinaria, ben eseguita. Ha inoltre sottolineato l'elevata percentuale di totali o parziali insuccessi delle operazioni di revisione, rispetto alle operazioni di ricostruzione primaria del LCA, il fatto che persisteva dolore anche dopo l'operazione del 10.9.2008 ed ha aggiunto che la sporgenza della vite sarebbe, in misura minima, prevista ed inevitabile. Ha contestato altresì il deficit informativo allegato dall'attrice.

3. Si è costituita la convenuta ~~causa in causa~~ resistendo in giudizio e contestando, nell'an e nel quantum la domanda attorea.

4. Dopo lo scambio di memorie ex art. 183 c.p.c. la causa è stata istruita con CTU affidata al dott. Nico Zaramella ed al dott. Augusto Rovini, rispettivamente all'udienza del 23 luglio 2013 e dell'11 settembre 2013.

5. In data 16.12.2014, dopo alcune proroghe, i CTU hanno depositato la relazione peritale, concludendo per il riconoscimento:

- del danno biologico temporaneo (in misura di 3 giorni al 100%, 15 giorni al 75%, 30 giorni al 50% e 282 giorni al 25%), caratterizzato da un livello di sofferenza medio per undici mesi, escludendo, per contro, un danno permanente;

- della congruità di spese mediche sostenute in misura di €2.171,34, non essendo prevedibili spese future necessarie per cura o assistenza;

<sup>1</sup> Le conclusioni della dott.ssa Ottychova, quanto a danni risarcibili, sono state: danno permanente del 6% (descritto in termini di "lassità anteriore, deficit flessorio, ipototonotrofia muscolare e persistenti gonalgie" del ginocchio sinistro), e danno temporaneo per 3 giorni al 100%, 30 giorni al 75%, 60 giorni al 50% e 9 mesi al 25% (doc.15 attoreo).







*Lo stesso principio comporta, invece, che la legge nuova possa essere applicata ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in sé stessi, prescindendosi completamente dal collegamento con il fatto che li ha generati in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore. (Cass. SU Sentenza n. 2926 del 12/12/1967; e, ex multis, Cass. Sez.1, Sentenza n.16620 del 03/07/2013, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2126 del 31/01/2006).*

La norma introdotta dalla cd. Legge Balduzzi non disciplina direttamente la fattispecie generatrice del diritto azionato, limitandosi ad imporre un determinato parametro speciale di liquidazione dei danni non patrimoniali risarcibili, in un ambito che, in precedenza, risultava disciplinato solamente dalle norme, di carattere generale, degli artt. 2056, 1223 e 1226 c.c.

Ciò detto in termini generali, deve ritenersi che, nel caso di specie, tutte le conseguenze dannose del fatto generatore del diritto al risarcimento si siano prodotte, e siano perciò terminate, prima dell'entrata in vigore della norma in questione. Si tratta, in altri termini, di un rapporto giuridico esaurito, proprio per la mancanza di danno biologico permanente, ed essendo la guarigione intervenuta ben prima della proposizione della presente causa.

11. Troveranno applicazione, pertanto, i parametri equitativi elaborati nell'ambito delle cd. Tabelle del Tribunale di Milano, che assicurano, salvi i settori nei quali vi è una speciale normazione, una tendenziale uniformità di valori a livello nazionale (Cfr. Cass. n. 28290 del 2011 e Cass. n. 12408 del 2011).

Il valore dell'inabilità temporanea assoluta, pro die, è da ritenersi compreso tra un minimo di €.96,00 ed un massimo di €.145,00.

Nel caso di specie, tenuto conto del valore medio di sofferenza delle lesioni patite – condivisibilmente indicato dai CTU-, aumentato per la necessitata rinuncia dell'attrice alla pratica di taluni sport (limitazione che comunque, almeno in parte, si sarebbe resa doverosa anche in assenza di colpa medica), e dal fatto di dover reintervenire sul medesimo organo, sarà adottato un valore medio-alto pari ad €.130,00, ottenendosi così i seguenti risultati:

- 3 giorni al 100% = €.390,00; 288,00 – 435,00,
- 15 giorni al 75% = €. 1.462,50; 1.080,00 – 1.631,25,
- 30 giorni al 50% = €. 1.950,00; 1.440,00 – 2.175,00;
- 282 giorni al 25% = €.9.165,00; 6.768,00 – 10.222,50

per un totale di €. 12.967,00, espressi in moneta corrente all'1.1.2014.

L'utilizzo delle Tabelle milanesi, poi, con adeguata personalizzazione, rende non necessario ipotizzare un ulteriore aumento per il cd. danno morale che, com'è noto, risulta già ricompreso nello strumento equitativo utilizzato (Cass. Sent. n. 20111 del 2014).

12. Passando ad esaminare altra posta di danno non patrimoniale allegata da parte attrice, attinente a lesione del diritto ad essere informata e ad esprimere un valido consenso, va rimarcato che l'informativa scritta documentata (dichiarazione datata 22.10.2007 facente parte del doc.1 attoreo), resa durante



il ricovero, pare sufficientemente adeguata al tipo di intervento che si andava a porre in essere.

Nel caso di specie, poi, si tratta di soggetto che aveva già aderito, fin dal 16 ottobre del 2006, al programma di cura proposto ~~§§§§§§§§§§~~ e si era già sottoposta, il 31.10.2006, ad un primo intervento chirurgico di rimozione dei residui del neolegamento e della vite femorale. L'attrice, invero, si è limitata a lamentare l'insufficiente informativa con riguardo al solo secondo intervento che, però, costituiva la seconda ed ultima tappa di un programma di per sé non contestato e, deve ritenersi, già assentito.

A ciò va aggiunto che l'attrice, come accertato dai CTU, era già stata sottoposta ad analogo intervento chirurgico di ricostruzione del medesimo legamento il 13.2.2004, presso l'ospedale di San Vito al Tagliamento (cfr. relazione CTU pag. 21), sicchè non può essere trattata, quanto al possesso di elementi informativi utili a formulare valido consenso, alla stregua del soggetto che affronti, per la prima volta, un particolare intervento.

Quanto al fatto, infine, che l'attrice non venne informata, durante l'operazione, che la vite metallica di congiunzione del femore, una volta constatato il concreto stato dell'arto, venne fissata non medialmente, ma bensì al condilo femorale laterale, trattandosi di particolare connotato da estremo tecnicismo, e dal quale non è allegato sia derivata alcuna conseguenza negativa per l'attrice, nulla è dovuto, dovendosi ritenere non superato il limite dell'apprezzabile gravità previsto anche per il danno non patrimoniale (Cass. 11950 del 2013).

Né, infine sul punto, può ritenersi risarcibile, in tale ambito, il danno da lesione patito, in quanto non è allegato e provato in causa che ~~§§§§§§§§§§~~, qualora correttamente informata dell'incidenza del rischio di complicanze, avrebbe optato per non operarsi (cfr. Cass. Sez.3, Sentenza n.2847 del 09/02/2010<sup>2</sup>, Cass. Sent. 11950 del 2013).

13. Passando alla valutazione del danno patrimoniale, saranno dovute, in assenza di contestazione, le somme riconosciute congrue dai CTU per spese mediche, pari a complessivi €.2.171,34.

Saranno altresì dovute, quali spese ricollegabili all'esercizio del diritto risarcitorio secondo un rapporto di regolarità causale, quelle sostenute per la mediazione (€.48,00 – doc.49), alla quale non vi è stata partecipazione dei soggetti convocati – odierni convenuti - (doc.21 e 22 attori), quelle affrontate per la gestione della pratica in sede stragiudiziale (€. 726,00 – doc. 25), e non anche le spese per gli spostamenti automobilistici in mancanza di prova assunta sul punto, non avendo parte attrice reiterato l'istanza di prova del cap.40 né all'udienza del 16.3.2015, né in sede di precisazione delle conclusioni.

14. La somma di denaro liquidata, trattandosi di debito risarcitorio e quindi di valore, è soggetta a rivalutazione ex indici istat sui prezzi al consumo, dalla data dell'1.1.2014 – quanto al danno non patrimoniale essendo stata liquidata in moneta corrente a tale data –, e dai singoli esborsi quanto al danno

---

<sup>2</sup> In tema di responsabilità professionale del medico, in presenza di un atto terapeutico necessario e correttamente eseguito in base alle regole dell'arte, dal quale siano tuttavia derivate conseguenze dannose per la salute, ove tale intervento non sia stato preceduto da un'adeguata informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli non imprevedibili, il medico può essere chiamato a risarcire il danno alla salute solo se il paziente dimostri, anche tramite presunzioni, che, ove compiutamente informato, egli avrebbe verosimilmente rifiutato l'intervento, non potendo altrimenti ricondursi all'inadempimento dell'obbligo di informazione alcuna rilevanza causale sul danno alla salute.



patrimoniale, alla data della presente sentenza. Di seguito produrrà, quale debito di valuta, interessi compensativi in misura legale fino al saldo.

15. Su tutte le somme da pagare, poi, andrà riconosciuto un ulteriore importo a titolo di danno da ritardo nel pagamento, da intendersi come componente implicita della domanda risarcitoria (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10825 del 11/05/2007; Sez. 3, Sentenza n. 844 del 16/01/2007), ed equivalente del mancato godimento della somma dovuta, per tutto il tempo che intercorre fra il fatto e la liquidazione (giur. consolidata a partire dalla nota sentenza della Corte di Cassazione S.U. n. 1712/95, secondo la quale vi è un *“principio generale di equità che impone di compensare con l'attribuzione degli interessi il conseguimento, in ritardo rispetto al sorgere del credito, della disponibilità di una somma di denaro; somma che arricchisce il patrimonio del debitore che non paga subito, con correlativo lucro cessante di chi dovrebbe ottenerlo e non ne ha la disponibilità”*).

La prova, in proposito, può essere data anche mediante presunzioni semplici e facendo ricorso all'art.1226 c.c. (criteri equitativi) e, quindi, in questo ambito di equo apprezzamento (art. 2056 c.c.) il lucro cessante può essere liquidato col criterio degli interessi, tenendo presente, però, che gli stessi interessi non potranno calcolarsi sulla intera somma rivalutata, ma dovranno – per evitare un indebito arricchimento del creditore, per esempio, calcolarsi anno per anno sul valore della somma via via rivalutata nell'arco del suddetto ritardo, oppure sulla base di indici medi di rivalutazione.

Il calcolo potrà essere utilmente operato, in ragione degli interessi legali, sugli importi netti dovuti, previamente devalutati alla data del fatto dannoso e, di seguito, come di anno in anno rivalutati, ex indici Istat sui prezzi al consumo, fino alla data della presente sentenza.

16. Dalla soccombenza dei convenuti dovrebbe discendere la condanna integrale degli stessi alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice, tuttavia, poiché risulta in atti che, quantomeno ad immediato ridosso della fase conclusionale, i convenuti avevano formulato un'offerta transattiva prossima, sebbene inferiore in quanto non comprensiva di alcunchè a titolo di spese legali e di spese di CTU e CTP, all'esito della causa, s'impone la compensazione delle spese della fase decisionale, quantificate in misura di 1/4 rispetto al totale. La liquidazione sarà operata secondo i parametri di riferimento e su valori medi.

17. Le spese di CTU saranno a carico delle parti convenute in solido. Non può essere riconosciuto l'importo allegato a titolo di spese per il CTP dott. De Maglio (esposto come pari ad €3.050,00) in mancanza di idonea prova documentale, avendo parte attrice prodotto, in allegato alla nota spese del 29.9.2015, una mera lettera di sollecito datata 6.7.2015. La cifra indicata, peraltro, pare eccessiva, soprattutto se parametrata al compenso riconosciuto ai CTU (€1.200,00 oltre IVA e accessori ciascuno), e, qualora documentata – anche con riferimento ai parametri di calcolo – se ne valuterà una decurtazione percentuale.

### **P.Q.M.**

il Tribunale di Udine in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2999/12, tra le parti sopraindicate, definitivamente pronunciando, così statuisce:





**accoglie** parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto:

**1. condanna** i convenuti ~~non pagatori della somma di € 3.600,00~~ s.p.a., in solido tra loro, ~~ad pagare alla sig. DANIELA EMESSE~~, a titolo risarcitorio, le seguenti somme di denaro:

1.1. €.12.967,00, a titolo di danni non patrimoniali, in moneta corrente all'1.1.2014, oltre rivalutazione ex indici Istat sui prezzi al consumo da detta data alla presente sentenza, oltre interessi legali sulla somma rivalutata dalla sentenza al saldo effettivo;

1.2. €.2.945,34, a titolo di danni patrimoniali, oltre rivalutazione ex indici Istat sui prezzi al consumo dalle date dei pagamenti effettuati alla presente sentenza, oltre interessi legali sulla somma complessiva rivalutata dalla sentenza al saldo effettivo;

1.3. a titolo di danno da ritardato pagamento, gli interessi legali sul debito risarcitorio di cui ai punti 1.2 ed 1.3, previamente devalutato (quello di cui al punto 1.2) al 22.10.2007, e come di anno in anno rivalutati ex indici Istat sui prezzi al consumo, fino alla presente sentenza;

**3. compensa** le spese di lite tra le parti in misura di 1/3 e **condanna** le parti convenute, in solido tra loro, a rifondere all'attrice le spese di lite che, nella residua quota di 2/3, liquida in €. 3.600,00 per compensi, oltre ad €.450,00 per spese esenti, oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% dei compensi, oltre IVA e CPA come per legge;

**4. pone** definitivamente le spese di CTU a carico delle parti convenute in solido tra loro.

Così deciso in Udine, 2 novembre 2015.

Il Giudice  
dott. Sergio Carnimeo

